



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice designato Maurizio Atzori,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2022;
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso promosso da **ALBERTO CIARELLI** (C.F. _____), nato a Teramo (TE) il 20.02.1983 e residente in Bologna (BO), Via _____, per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 l. 3/2012 e ss. modifiche;

letta la relazione particolareggiata depositata dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi, Dott. Annunziato Cotrone, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3-*bis* della legge 3/2012, così come modificato dalla legge 176/2020 citata;

considerato che il Piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che il ricorrente negli ultimi cinque anni ha compiuto i seguenti atti di disposizione:

- cessione dell'autoveicolo Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5P, cointestato con l'ex moglie, gestito *in toto* da quest'ultima e il cui ricavato è stato a lei integralmente destinato;
- estinzione del finanziamento n. _____ acceso presso Findomestic Banca S.p.A. per la quota residua di euro 27.476,33 mediante utilizzo della quota TFR;

dato atto che al Piano sono stati allegati tutti i documenti elencati all'art. 9, della legge 3/2012 e ss. modifiche (anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge 176/2020 sopra citata), e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, la relazione sulla fattibilità del Piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore, corredato dal certificato dello stato di famiglia;

considerato che la relazione particolareggiata contiene tutte le indicazioni e valutazioni richieste dall'art. 9, comma 3-*bis* legge 3/2012;

rilevato che, in particolare, l'OCC ha attestato la fattibilità del Piano e la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria;

dato atto che, con riferimento al requisito della meritevolezza *ex art. 7, comma 2, lett. d-ter l. 3/2012*, il Gestore della Crisi rilevava prelevamenti ingiustificati e non autorizzati effettuati con la carta di credito aziendale di cui il ricorrente veniva dotato durante le trasferte dall'*ex* datore di lavoro GD S.p.A.;

considerato che GD S.p.A. recuperava parzialmente il credito di cui sopra mediante trattenute operate sulla retribuzione mensile e, per la restante parte, sottoscriveva un accordo di conciliazione sindacale con il ricorrente al fine di prevedere il rimborso rateizzato del residuo;

tenuto conto che GD S.p.A., intervenuto all'udienza del 12.10.2022, non si opponeva all'omologa del Piano formulato dal debitore,

rilevato che, come attestato nella relazione particolareggiata dell'OCC, lo stato di sovraindebitamento del ricorrente è stato - inizialmente - causato dalle difficoltà finanziarie emerse a seguito della variazione delle mansioni lavorative con conseguente contrazione dello stipendio, per poi aggravarsi a seguito della separazione coniugale;

rilevato che il debitore non risulta proprietario di alcun bene immobile e che non percepisce alcun altro reddito diverso da quello di lavoro dipendente;

dato atto che il ricorrente risulta proprietario di un motoveicolo YAMAHA MOTOR, targato _____, e che tale mezzo risulta, allo stato, non funzionante;

considerato che per il predetto motoveicolo perveniva in data 01.06.2022 un'offerta di acquisto per euro 250,00 e che il Gestore della Crisi esprimeva un giudizio positivo sulla congruità del prezzo proposto;

tenuto conto che il ricorrente provvederà alla vendita del motoveicolo entro tre mesi dal Decreto di Omologazione del Piano e che la somma ricavata verrà messa a disposizione dei creditori;

rilevato che la proposta del debitore prevede il soddisfacimento:

- nella misura del 100% dei crediti in prededuzione, ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- nella misura del 100%; dei crediti in privilegio *ex art. 2751-bis, n. 2 c.c. ed ex art. 2752, 2778 n. 20 c.c.*;
- nella misura del 41,78% dei crediti chirografari *ab origine*;

considerato che, alla luce di quanto sopra, il Piano prevede il versamento di n. 60 rate mensili dell'importo di complessivi euro 600,00 cadauna, nonché del ricavato ottenuto dalla vendita del motoveicolo pari a euro 250,00;

tenuto conto che l'arco temporale di esecuzione del piano è stabilito in cinque anni, decorrenti dal mese successivo al Decreto di Omologazione;

tenuto conto che l'istante può contare unicamente sul reddito da lavoro dipendente che ammonta complessivamente a circa euro 2.100,00 mensili, in forza del contratto a tempo indeterminato stipulato con Romaco S.r.l. con qualifica di impiegato;

rilevato che, come indicato nella relazione redatta dal Gestore della Crisi, il ricorrente ha indicato quale somma mensile necessaria ai fini del sostentamento del proprio nucleo familiare (composto da lui medesimo) l'importo di euro 1.502,00;

considerato che dalla data del presente provvedimento non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore *ex art. 12-ter* della legge 3/2012;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del Piano del Consumatore *ex art. 12-bis*, comma 3, della legge 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del Piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso *ex art. 13* della legge 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale *ex art. 12-bis*, comma 3, della legge 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il Piano del Consumatore predisposto da **ALBERTO CIARELLI** (C.F.), nato a Teramo (TE) il 20.02.1983 e residente in Bologna (BO), Via ;
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano proposto;
3. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge 3/2012;
4. dispone che del presente Decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDRP Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 20 ottobre 2022

Depositato in cancelleria

il 20/10/22

IL CANCELLIERE
DOTT. MASSIMO GIUNTA



Il Giudice Delegato

Massimo Agazzi